

N. 645 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data

Imposta di bollo
assolta con
pagamento di F24

29.08.2024

CONTRATTO ATTUATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PROT. CONTR. N.

638/2024 DEL 20.06.2024

Avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche della zona Alto Lago – Comuni di: Cavaion Veronese, Garda, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda, Malcesine, San Zeno di Montagna, Costermano sul Garda, Affi, Rivoli Veronese, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Dolcè e Sant'Ambrogio di Valpolicella in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A." Il contratto rientra nel novero degli "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2 con decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n. 14 del 3 febbraio 2023 e n. 181 del 24 marzo 2023, del MIT – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche M2C4-I4.2_196" – progetto 23207

CODICE CUP N. J12E22000310005

CODICE CIG N. B0EEA6C15F

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6

del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

ITALBETON S.p.A. Unipersonale, (Codice Fiscale n. 01589120235 e Partita iva n. 01027900222), con sede in Trento, Via Doss Trento n. 45, nella persona del suo Amministratore unico sig. Massimiliano Finotti, società iscritta alla Camera di Commercio di Trento R.E.A. n. TN – 110166, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "*Appaltatore*".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 52/9 del 01.12.2023 è stata indetta una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice dell'importo di € 1.000.000 di cui € 970.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso d'asta, con facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del Codice e dell'art. 1.2 del capitolato speciale d'appalto, di esercitare l'opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni l'opzione di proroga di 365 giorni, entrambe le opzioni alle medesime condizioni di aggiudicazione per un importo complessivo dell'appalto di € 3.000.000 oltre IVA.;
- con provvedimento del RUP prot. n. 2411/2024 del 21 marzo 2024 ex art. 6.2, lett. g) dell'all. 1.2 del Codice, sono stati individuati i soggetti da invitare ed è stato definito il criterio di aggiudicazione;

- con provvedimento n. 3481/2024 del 30.04.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati affidati alla società ITALBETON S.p.A. Unipersonale, con sede a Trento per l'importo di € 921.015 (novecentoventunomilazeroquindici/00) di cui € 206.125 (duecentoseimilacentocinque/00) per il costo della manodopera, oltre ad € 30.000 (trentamila) per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 951.015;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo e in data 20.06.2024 è stato stipulato l'accordo quadro prot. Contr. 638/2024;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società ITALBETON S.p.A. Unipersonale risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Trento, c.d. "white-list", nelle sezioni III "Noli a freddo di macchinari" e V "Noli a caldo di macchinari";
- in data 02.08.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto attuativo fino alla concorrenza di euro 47.550,75. (quarantasettemilacinquecentocinquanta/75);
- AGS ha nominato quale responsabile del progetto l'ing. Carlo Alberto Voi, quale direttore lavori l'ing. Mattia Faccioli e quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

**Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue**

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegati, l'accordo quadro di cui in premessa e i relativi allegati e documenti integrativi dallo stesso richiamati e il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società. Costituisce, altresì, parte del contratto materialmente allegata allo stesso la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC italbeton@pec.italbeton.it. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida alla società ITALBETON S.p.A. Unipersonale di Trento, che accetta senza riserva, i lavori di "estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche della zona Alto Lago – Comuni di: Cavaion Veronese, Garda, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda,

Malcesine, San Zeno di Montagna, Costermano sul Garda, Affi, Rivoli Veronese, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Dolcè e Sant'Ambrogio di Valpolicella in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A.". Nell'ambito di tale appalto e del presente contratto attuativo sono ricompresi anche agli "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2 con decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n. 14 del 3 febbraio 2023 e n. 181 del 24 marzo 2023, del MIT – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche M2C4-I4.2_196" – progetto 23207.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La disciplina del presente contratto attuativo è integrata come parte sostanziale da quanto previsto nell'accordo quadro.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 921.015,00 (novecentoventunomilazeroquindici/00), oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 951.015,00 (novecentocinquanaunomilaseroquindici/00), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 5,050%.

Tali importi verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

3. Ogni fattura emessa dall'appaltatore per i lavori oggetto del presente contratto, identificati negli ordini di servizio, come afferenti alla Linea di finanziamento PNRR, dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni:

OGGETTO: Ordine di intervento/ordine di servizio

CODICE INTERVENTO: Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - M2C4-I4.2_196 N-C Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

CUP: J12E22000310005

CIG: B0EEA6C15F

SOGGETTO PROPONENTE: Consiglio di Bacino Veronese

SOGGETTO ATTUATORE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

4. Ogni fattura emessa dall'appaltatore per i lavori che non rientrano nell'ambito PNRR dovrà riportare le seguenti indicazioni:

Ordine di servizio n. ..del ..

CUP: J12E22000310005

CIG: B0EEA6C15F

5. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30

(trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

6. Ogni pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

8. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 5.3 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice è prevista l'anticipazione del prezzo che viene determinata nella misura del 20% e che verrà corrisposto dalla stazione appaltante all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del predetto decreto. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento di importo (al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore a 25.000 euro. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore a 80.000 euro dell'importo contrattuale.
2. La contabilità sarà approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
 - c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
 - d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale
 - e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.
3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.
4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel

corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – DNSH E TAGGIN CLIMATICO

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

2. L'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. L'appaltatore si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

- b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
- c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;
- d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali lavori saranno eseguiti;
- g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h. a redigere tutta la cartellonistica di cantiere in conformità a quanto previsto nelle [Linee guida comunicazione Pnrr \(mit.gov.it\)](https://www.mit.gov.it/linee-guida-comunicazione-pnrr);
- i. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- j. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;

k. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

l. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei

confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

7. Con la sottoscrizione del presente contratto, in attuazione delle misure PNRR, l'appaltatore si impegna a garantire e promuovere il principio del tagging climatico, nel rispetto delle schede tipologiche contenuto nel modulo DNSH, sottoscritto per accettazione nel quale sono stati individuati gli adempimenti obbligatori in capo all'affidatario dei lavori.

8. L'appaltatore si impegna, altresì, ad applicare e rispettare i principi DNSH così come applicabili ai lavori affidati, in ogni fase dell'esecuzione del contratto attuativo.

9. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'operatore economico dichiara di avere un numero di dipendenti superiore a 50 e, pertanto, si impegna a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la società ITALBETON S.p.A. Unipersonale dichiara di non essere soggetta agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla Provincia autonoma di

Trento – agenzia del lavoro – Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese – Ufficio servizi per l'impiego, con nota acquisita al protocollo al n. 2409/24 del 21.03.2024 in corso di validità.

Infine, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.l. n 77/2021, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

ARTICOLO 15 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";

– la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

ARTICOLO 16 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata in giorni 365 naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna dei lavori, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore lavori a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 17. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

3. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

ARTICOLO 17 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), individuato nella persona dell'ing. Mattia Faccioli.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.
4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

5. L'operatore economico è tenuto a consegnare all'atto della stipula del presente contratto l'elenco dei soggetti che risultino affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della di gara e la relativa documentazione contrattuale.

ARTICOLO 19 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicheranno le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione di ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di intervento, nell'ambito del presente affidamento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'odi/inizio lavori;

b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data predetta;

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine assegnato dal D.L.;

d) in caso di ritardo nella risposta ad una richiesta di intervento in urgenza, secondo il sistema di reperibilità, nelle tempistiche previste

dall'art. 1, comma 5 del Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 10 comma 4 del medesimo, nella misura dell'1 per mille per ogni ora di ritardo;

e) per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille;

f) per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

2. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20 (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 20% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 21 relativo alla "Risoluzione del contratto".

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 20 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto a seguito della verifica con esito negativo dei requisiti richiesti, del mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

ARTICOLO 22 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 23 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto attuativo dell'accordo quadro ha costituito cauzione definitiva in € 47.550,75, pari al 5% del presente contratto, nelle forme di cui al predetto articolo, emessa in data 30.07.2024 dall'istituto REVO Insurance S.p.A. – Agenzia K & Co. di Grosseto, che si allega.

ARTICOLO 24 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, del Codice l'appaltatore ha presentato idonea polizza assicurativa nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) n. OX00032886 decorrente dal 01.08.2024 emessa dall'istituto REVO Insurance S.p.A. – Agenzia K & Co. di Grosseto, che tiene indenne la stazione appaltante da:

- Sezione A) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo le seguenti partite e massimali:

- partita 1) Opere oggetto del contratto: somma pari all'importo del contratto;
- partita 2) opere preesistenti: una percentuale assicurata pari al 25% dell'importo del contratto;
- partita 3) demolizioni: una percentuale assicurata pari al 13% dell'importo del contratto.

- Sezione B) responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 500.000.

2. In caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore, la suddetta polizza CAR dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento

temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

5. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 26– CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri

dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'operatore economico come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà

esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione della presente procedura diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'operatore economico si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social

personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

ARTICOLO 29 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 30 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3. L'appaltatore si impegna a rispettare qualsiasi disposizione o previsione inerente alla linea di finanziamento PNRR di cui in premessa che non sia espressamente richiamata nel presente contratto o nella documentazione di gara.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore

ITALBETON S.p.A.

(ing. Massimiliano Finotti)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Carlo Alberto Voi)